



COMUNE DI CANNETO PAVESE

PROVINCIA DI PAVIA

N. 1/2024 Reg. Ord.

Canneto Pavese, li 03/09/2024

OGGETTO : MANUTENZIONE DI SIEPI, ALBERATURE, PIANTE AD ALTO FUSTO E VEGETAZIONE IN GENERE IN FREGIO ALLE STRADE COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 12 del 12/07/2024 avente ad oggetto: **“Nomina del Responsabile dell’Area di Servizio “Territorio”: Ing. Sclavi Daniele;**

VISTA la presenza di siepi, alberature, piante ad alto fusto e altri tipi di vegetazione nelle proprietà private a confine con le strade di competenza comunale del Comune di Canneto Pavese che possono costituire un pericolo per la circolazione stradale e dei pedoni sui marciapiedi limitrofi;

Considerato che tale vegetazione che invade il suolo pubblico può arrecare danno o essere causa di incidenti stradali;

PREMESSO che l' art. 30 del Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.) prevede a carico del proprietario del fondo la manutenzione e la conservazione delle aree e dei fabbricati al fine di garantire la visibilità stradale e la sicurezza della circolazione;

VISTI gli articoli 15, 16, 17, 29, 30, 31 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. che prevedono che sia l'Ente competente delle strade ad emettere ordinanze per garantire la sicurezza della circolazione;

VISTO l'art. 896 del Codice Civile;

ORDINA

Ai proprietari dei terreni e dei fabbricati confinanti con il sedime stradale comunale:

- di mantenere siepi, alberature, arbusti, piante ad alto fusto e altri tipi di vegetazione regolati in altezza ed in larghezza in modo che non sporgano sulla pubblica strada e sui marciapiedi;
- Pulire i marciapiedi o sul sedime stradale da foglie, frutti, semi, fiori, rami che cadono da vegetazione di proprietà.

AVVERTE

Che in caso di mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e fatte salve le sanzioni di cui agli artt. 29, 30, 31 del Codice della Strada (da € 149,00 a € 1.731,00), l'Amministrazione Comunale, attraverso proprio personale, provvederà alla messa in sicurezza delle strade e dei marciapiedi con rivalsa delle spese sui proprietari inadempienti; che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente.

Gli agenti di Polizia Locale e quelli delle Forze dell'Ordine sono incaricati della vigilanza e del rispetto del provvedimento, nonché dei provvedimenti sanzionatori previsti dal Codice della Strada e per l'inadempimento alla presente ordinanza ricordando che l'Agente accertatore nel verbale di contestazione dell'infrazione o, in mancanza, nella notificazione della violazione, dovrà

fare menzione della sussistenza del ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell' art. 211 del D,Lgs n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Chiunque abbia validi motivi e interesse per contestare la presente ordinanza può inoltrare ricorso entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune, al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione , oppure in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia ai sensi della legge 06 dicembre 1971 n. 1034 oppure in alternativa entro 120 giorni può inoltrare ricorso al Presidente della Repubblica.



Il Responsabile del servizio

Ing. Daniele Sclavi